

251.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
XI Commissione permanente (Richiesta di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)	5977	(Emendamenti)	5968
		(Ordini del giorno)	5971
Disegni di legge (Approvazioni in Commissioni)	5976	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	5977
Disegno di legge n. 3140:		Missioni valevoli nella seduta del 7 ottobre 1993	5975
(Articoli 7, 8 e 9)	5949, 5955, 5957	Proposte di legge:	
(Subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 7 esaminati nella seduta del 7 ottobre 1993; articoli aggiuntivi presentati all'articolo 8)	5950, 5956	(Adesione di un deputato)	5976
(Ordini del giorno)	5958	(Annunzio)	5975
Disegno di legge di conversione n. 3076:		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5976
(Articolo unico)	5961	(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	5976
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5962	Proposte di legge costituzionale (Annunzio)	5975
(Articoli del relativo decreto-legge)	5964	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5978

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81, SULL'ELEZIONE
DIRETTA DEL SINDACO (3140)*

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 7.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le dimissioni presentate da un consigliere diventano irrevocabili una volta adottata dal consiglio la deliberazione riguardante la relativa surrogazione ».

SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ESAMINATI NELLA SEDUTA DEL 7 OTTOBRE 1993

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta qualora si debba procedere a successive votazioni, da tenersi entro trenta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie ».

*** 7. 05.**

Boato, Giuliani.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta qualora si debba procedere a successive votazioni, da tenersi entro trenta giorni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie ».

*** 7. 09.**

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Bassanini.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituita dalla seguente:

« n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti presso gli enti non strumentali del comune o della provincia nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa ».

**** 7. 06.**

Boato, Giuliani.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. La lettera n) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituita dall'articolo 15 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituita dalla seguente:

« n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti presso gli enti non strumentali del comune o della provincia nei casi previsti dalla legge. Ove sia prevista la rappresentanza delle minoranze, le votazioni per la nomina dei rappresentanti

dovranno svolgersi con un procedimento di doppia votazione separata, in modo da assicurare che gli eletti a rappresentare la minoranza siano espressione della minoranza stessa ».

**** 7. 012.**

Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera, Bassanini.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI
ARTICOLI AGGIUNTIVI 7. 01 E 7. 07.

Al primo capoverso sostituire le parole: Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di riconsunzione di lista o di esclusione di candidato *con le seguenti:* Nei casi di riconsunzione di lista o di esclusione di candidato decisi dalla commissione elettorale circondariale.

0. 7. 01. 1.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al primo capoverso sostituire le parole: entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista *con le seguenti:* entro ventiquattro ore dalla consegna della relativa comunicazione scritta ai delegati di lista.

0. 7. 01. 2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Sopprimere il secondo capoverso.

0. 7. 01. 6.

Maroni, Dosi.

Al secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti *con le seguenti:* possono essere impugnate prima della proclamazione degli eletti.

0. 7. 01. 3.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: L'impugnativa può essere proposta *fino a:* al tribunale amministrativo regionale *con le seguenti:* L'impugnativa può essere proposta con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale da qualsiasi elettore del comune o da chiunque vi abbia comprovatamente un diretto interesse.

0. 7. 01. 4.

Tassi, Nania, Tatarella.

Al secondo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: alla parte che può avervi interesse *con le seguenti:* alla parte interessata.

0. 7. 01. 5.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e sostituito dai seguenti:

« Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di riconsunzione di lista o di esclusione di candidato è ammesso ricorso in opposizione, entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista, alle commissioni stesse che decidono entro le ventiquattro ore successive.

Le operazioni preparatorie per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti. L'impugnativa può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse con ricorso davanti al tribunale amministrativo regio-

nale, che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale ».

* 7. 01.

Governo.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 83/11 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dai seguenti:

« Avverso le decisioni delle commissioni elettorali circondariali di ricusazione di lista o di esclusione di candidato è ammesso ricorso in opposizione, entro ventiquattro ore dalla relativa comunicazione ai delegati di lista, alle commissioni stesse che decidono entro le ventiquattro ore successive.

Le operazioni preparatorie per l'elezione dei consiglieri comunali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi possono essere impugnate solo unitamente al verbale di proclamazione degli eletti. L'impugnativa può essere proposta da qualsiasi cittadino elettore del comune o da chiunque altro vi abbia diretto interesse con ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale, che deve essere depositato nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti. Il presidente, con decreto in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione

della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato giudiziariamente, a cura di chi lo ha proposto, alla parte che può avervi interesse, entro dieci giorni dalla data del provvedimento presidenziale ».

* 7. 07.

Boato, Giuliani.

SUBEMENDAMENTI AGLI IDENTICI
ARTICOLI AGGIUNTIVI 7. 02 E 7. 08.

Al primo capoverso, sostituire le parole: alle nuove disposizioni con le seguenti: alle disposizioni previste dalla presente legge.

0. 7. 02.1.

Nania, Tassi, Tatarella.

Al secondo capoverso, sostituire le parole: Le disposizioni della presente legge hanno immediata applicazione con effetto abrogativo con le seguenti: Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto abrogativo.

0. 7. 02.2.

Nania, Tassi, Tatarella.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 33 - (Adeguamento degli statuti). — 1. I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni della presente legge hanno immediata applicazione, con ef-

fetto abrogativo delle disposizioni statutarie in contrasto con esse ».

* 7. 02.

Governo.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. L'articolo 33 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 33 - (Adeguamento degli statuti) — 1. I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano il proprio statuto alle nuove disposizioni.

2. Le disposizioni della presente legge hanno immediata applicazione, con effetto abrogativo delle disposizioni statutarie in contrasto con esse ».

* 7. 08.

Boato.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 2. I commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sostituiti dal seguente:

4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie i sistemi di elezione del consiglio circoscrizionale e del presidente della circoscrizione, che sono disciplinati da regolamento ».

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 3. Fino all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al comma 4 dell'arti-

colo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per l'elezione dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali nei comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le norme previste dagli articoli 6 e 7 della presente legge per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni elencati nel comma 1 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ».

7. 014.

Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Bassanini, Barbera.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: « entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 1994 ».

7. 013.

Vigneri, Bassanini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. All'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« 6-bis. I consiglieri comunali e provinciali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

7. 011.

Maroni, Dosi.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto

dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« 5-bis. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla data della chiusura del bando di concorso, chiusura che comunque non deve avvenire oltre 90 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. La delibera consiliare che definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei

rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, deve essere affissa all'albo pretorio dell'ente entro 60 giorni dalla data in cui essa è diventata esecutiva. In mancanza del rispetto dei termini, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 48 della presente legge ».

7. 010.

Maroni, Dosi.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO 8.

1. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 34, comma 5, della legge 25 marzo 1993, n. 81, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE**

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. I comuni che intendano procedere ad elezioni anticipate, prima della scadenza del mandato, possono richiedere al Ministro dell'interno, con deliberazione del consiglio comunale, il rinnovo, senza commissariamento, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81.

8. 01.

Tassi, Tatarella, Nania.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. I consigli comunali e provinciali eletti nel vigore delle norme abrogate dall'articolo 34 della legge 25 marzo 1993, n. 81, possono essere sciolti a seguito di delibera del consiglio approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

2. Nei casi di cui al comma 1 il sindaco o il presidente della provincia, la giunta e il consiglio rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco e presidente della provincia.

8. 03.

Bassanini, Vigneri, Alfonsina Rinaldi, Barbera.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 32 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

« ART. 32-bis. — 1. Per la immediata applicazione delle norme elettorali di cui alla presente legge ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 39, commi 1 e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è consentito lo scioglimento dei consigli dei comuni e delle province non eletti in base alle norme della presente legge, a seguito di motivata deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi consigli.

2. La giunta continua ad esercitare, fino alla nomina del nuovo consiglio, le proprie funzioni per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione ».

8. 04.

Novelli, Piscitello.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. I consigli comunali con scadenza di mandato nel 1995, ai fini dell'applicazione della normativa elettorale della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono rinnovati nel 1994.

8. 02.

Tassi, Tatarella, Nania.

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ARTICOLO 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

constatata la necessità di dare rapida applicazione agli articoli 17 e seguenti della legge n. 142 del 1990 per la costituzione delle città metropolitane e la conseguente articolazione in più comuni delle attuali metropoli;

rilevata l'urgenza di dare pienezza di funzioni ai nuovi costituendi comuni, nonché di applicare ad essi le nuove norme elettorali,

impegna il Governo

a sollecitare entro i termini più ravvicinati gli adempimenti delle regioni e degli enti locali, nonché ad esercitare, previa diffida da adempiere, tutti i poteri sostitutivi previsti dalla citata legge n. 142

del 1990, al fine di garantire entro il 1994 il completamento delle procedure.

(9/3140/1)

« Ciaffi, Vigneri, Landi, Alfonsina Rinaldi, Bassanini, Boato, Novelli, Vito, Brunetti ».

La Camera

impegna il Governo

a chiarire che la modifica dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, contenuta nel disegno di legge in esame, mediante la soppressione delle parole « di norma », non ha valore innovativo ma solo di interpretazione autentica di una disposizione già vincolante sin dall'approvazione della legge medesima.

(9/3140/2)

« Perrone ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 324, RECANTE PROROGA
DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEGLI AMMINISTRATORI STRA-
ORDINARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ NORME PER LE
ATTESTAZIONI DA PARTE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA
CONDIZIONE DI HANDICAPPATO IN ORDINE ALL'ISTRUZIONE SCOLA-
STICA E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMPENSATIVO
ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI (3076)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128 e 28 giugno 1993, n. 209.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente »;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: « al sindaco del comune » sono inserite le seguenti: « o ad un suo delegato »;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: « alla conferenza dei sindaci » sono inserite le seguenti: « o loro delegati »;

al comma 4, dopo le parole: « La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti », sono inserite le seguenti: « o da un suo delegato »;

al comma 5 dopo la parola: « esaminano », aggiungere la seguente: « ed approvano »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa »;

al comma 8, terzo periodo, dopo le parole: « doppio della predetta somma » sono inserite le seguenti: « , fatti salvi i provvedimenti adottati »; al quarto periodo, le parole: « All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni spetta all'amministratore straordinario il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato »; e al quinto periodo le parole: « Per i pubblici dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « Per i dipendenti pubblici e privati ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: « uno psicologo » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno »;

al comma 3, le parole: « , e comunque per non più di un anno » sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centotanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole: " hanno diritto a tre giorni di permesso mensile " devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera *b)*, è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza. Ciascun sindaco rappresenta un numero di voti pari al numero dei consiglieri comunali assegnato al comune dallo stesso sindaco rappresentato. La conferenza delibera con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi, ove non si fosse già provveduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 25 ottobre 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino

alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso.

6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali e delle regioni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

7. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

8. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esistenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capiservizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111.

9. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa

diffida, provvede in via sostitutiva il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità.

10. Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente.

11. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

12. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

13. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti, rispettivamente, dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni.

14. Il periodo di attività svolto nelle funzioni di amministratore straordinario è considerato utile ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 10 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

15. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che ha esercitato entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato, alla medesima data, il diritto a pensione di anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

16. Il medico che, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, abbia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi.

ARTICOLO 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come per-

sona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

ARTICOLO 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato; la soppressione dell'entrata di cui sopra è compensata dal gettito derivante dalla confisca per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, 317 e 323 del codice penale e per i reati di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, per un importo pari agli interessi legali maturati dalle somme indebitamente percepite per tutto il tempo di disponibilità delle stesse.

1. 1.

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, gli amministratori straordinari e i direttori sanitari degli ospedali classificati multizonali con provvedimenti legislativi regionali, che incorrono nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 2, vengono, con effetto immediato, sospesi dall'incarico o dal servizio con ordinanza prefettizia.

1. 2.

Calderoli, Petrini, Provera.

Al comma 3, all'alea, primo periodo, sostituire le parole da: soppressi fino alla fine dell'alea con la seguente: sostituiti.

Conseguentemente:

alla lettera a), sostituire le parole: al sindaco con le seguenti: dal sindaco;

alla lettera b), sostituire le parole: alla conferenza con le seguenti: dalla conferenza.

1. 3.

Sestero Gianotti, Giuntella.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il sindaco o la conferenza dei sindaci approvano il piano attuativo del piano sanitario regionale o delle linee di indirizzo e di programma emanate dalle regioni, il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono verifiche sull'andamento delle attività e sull'applicazione degli atti approvati, avanzano osservazioni e proposte alla regione per la predisposizione degli ulteriori atti di programmazione. L'amministratore straordinario risponde al sindaco o alla conferenza dei sindaci dell'attività di gestione rispetto agli atti approvati.

1. 4.

Giannotti, Augusto Battaglia, Caccavari, Jannelli, Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Perinei, Pollastrini, Sestero Gianotti, Giuntella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali funzioni si esprimono

attraverso pareri obbligatori alla regione ed all'amministratore straordinario.

1. 5.

Giannotti, Sestero Gianotti,
Giuntella.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quest'ultimo è tenuto a motivare le eventuali decisioni assunte in difformità alle linee di indirizzo ed alle osservazioni avanzate dal sindaco o dalla conferenza dei sindaci nonché a fornire tutte le informazioni e la documentazione richieste e ad assicurare il supporto logistico ed amministrativo eventualmente necessario per l'effettivo svolgimento delle funzioni attribuite al sindaco od alla conferenza dei sindaci.

1. 6.

Giannotti, Sestero Gianotti,
Augusto Battaglia, Caccavari,
Trupia Abate, Jannelli, Beebe
Tarantelli, Perinei, Giuntella.

Sopprimere il comma 7.

1. 7.

Calderoli, Petrini, Provera, Pi-
vetti, Castellaneta.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi, ancorché siano stati oggetto di autotutela e relativi al contenuto dei sudetti articoli. Analoghi provvedimenti saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti dall'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, del personale, già in servizio presso sedi periferiche e centrali degli enti, che, alla data del 20 dicembre 1979, rivestiva le qualifiche previste dal medesimo articolo 117, comma 1, lettere a), b), e c), del citato decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 270 del 1987, e ricopriva incarichi riconosciuti equivalenti a quelli contemplati nello stesso articolo 117, in base all'ordinamento degli enti stessi o in sede giurisdizionale. Il personale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 è inquadrato nel 10° livello ivi indicato se in possesso dell'anzianità prevista nella qualifica di collaboratore dall'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

1. 16.

Delfino.

Al comma 8, sostituire il quarto e il quinto periodo con il seguente: All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni.

1. 8.

Sestero Gianotti, Giuntella,
Giannotti.

Sopprimere il comma 12.

1. 9.

Augusto Battaglia, Giannotti, Se-
stero Gianotti, Giuntella, Cac-
cavari, Jannelli, Beebe Taran-
telli, Trupia Abate, Perinei.

Sostituire il comma 12 con i seguenti:

12. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. — 1. L'Associazione italiana della Croce rossa è riconosciuta ente privato, sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica, a seguito dell'approvazione del nuovo statuto, ai sensi dell'articolo 3 ».

12-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con de-

creto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della sanità e della difesa, udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, è approvato lo statuto della Croce rossa italiana approvato dal Comitato nazionale e trasmesso al Ministero della sanità il 14 dicembre 1982.

12-ter. Entro 60 giorni dalla data di approvazione dello statuto di cui al comma 12-bis del presente articolo si dà attuazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

1. 10.

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera.

Sopprimere il comma 14.

1. 11.

Calderoli, Petrini, Provera, Pivetti, Castellaneta.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.

1. 12.

Calderoli, Petrini, Provera, Pivetti, Castellaneta.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Sono istituite le Federazioni regionali degli ordini e collegi sanitari di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto il Ministro della sanità, con proprio decreto, emana il regolamento inerente la costituzione, le competenze e il funzionamento delle federazioni regionali medesime.

1. 13.

Calderoli, Petrini, Provera, Pivetti, Castellaneta.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli ordini e collegi professionali provinciali e relativi consigli e federazioni nazionali è disciplinato ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. La legge 20 maggio 1970, n. 300, e l'articolo 7 della legge 20 marzo 1975, n. 70, si applicano ai predetti enti a prescindere dal numero dei dipendenti. In base ai criteri in materia di trattamento economico e normativo del personale stabiliti dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, ogni tre anni sono stipulati accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e una delegazione di parte pubblica composta da dieci rappresentanti degli enti professionali interessati.

1. 14.

Calderoli, Petrini, Provera, Castellaneta.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, provvede all'individuazione e alla identificazione delle categorie di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

1. 15.

Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

constatato che il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, accorpa argomenti tra loro differenti, quali la proroga per gli amministratori straordinari delle USL, attestazione di *handicap* e contributo dell'Unione italiana ciechi,

invita il Governo

a) in sede di esecuzione del decreto e della relativa legge di conversione, a provvedere in modo distinto per ciascun settore di intervento;

b) a livello di future iniziative legislative o di decretazione di urgenza, a non riproporre analoghe unificazioni all'interno di medesimi decreti-legge che non consentono un esame appropriato del disegno di legge e, soprattutto, di tematiche in oggetto.

(9/3076/1)

Apuzzo, Sestero Gianotti, Giuntella.

La Camera

impegna il Governo,

in osservanza alle disposizioni internazionali in materia di volontariato, a riconoscere l'Associazione nazionale della Croce rossa quale ente privato per poter procedere all'approvazione del relativo statuto.

(9/3076/2)

Calderoli.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 ottobre 1993.**

Abbruzzese, Agrusti, Artioli, Astori, Giorgio Carta, Carlo Casini, Caveri, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Corsi, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Folena, Foschi, Fragassi, Grasso, Luigi Grillo, Lamorte, Landi, Lattanzio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Pieroni, Pisicchio, Principe, Reina, Ronzani, Sacconi, Sanza, Spini, Trantino, Tremaglia, Tripodi, Turroni, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Artioli, Astori, Carlo Casini, Caveri, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, Corsi, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Formigoni, Grasso, Luigi Grillo, Lamorte, Landi, Lattanzio, Malvestio, Matulli, Mazzuconi, Patria, Pieroni, Pisicchio, Principe, Reina, Ronzani, Spini, Trantino, Tremaglia, Turroni, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

MELILLA ed altri: « Norme per fronteggiare il problema abitativo a Napoli e in Campania » (3202);

TASSI: « Norme per l'iscrizione dei medicinali nel prontuario farmaceutico » (3205);

DORIGO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dei fondi di funzionamento, di manutenzione e riservati a disposizione dei comandi e degli enti militari; sulle modalità e i criteri di utilizzo dei mezzi terrestri, aerei e navali in dotazione alle Forze armate; sulle spese per il benessere del personale, compresa la gestione di mense, circoli, soggiorni e strutture ricreative in genere » (3206);

DORIGO ed altri: « Norme per la pianificazione delle spese della difesa » (3207);

RUSSO SPENA ed altri: « Norme concernenti le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa » (3208);

FORMENTI ed altri: « Norme per la difesa dei boschi dagli incendi » (3209);

DOSI: « Disciplina della multiproprietà » (3210).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di proposte di legge costituzionale.**

In data 6 ottobre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge costituzionale dai deputati:

VISENTIN e ASQUINI: « Modifica dell'articolo 13 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia recante norme per l'elezione del consiglio regionale e la definizione dei collegi elettorali » (3203);

TASSI: « Modifica dell'articolo 41 della Costituzione in materia di affidamento a terzi di lavori da parte degli uffici pubblici » (3204).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge POLI BORTONE: « Provvedimenti urgenti per il recupero e la protezione del patrimonio artistico barocco e rinascimentale della città di Lecce » (448) (annunziata nella seduta del 30 aprile 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Marzo.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di oggi della III Commissione permanente (Affari esteri), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

« Partecipazione italiana al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) » (2083).

S. 1184. — « Partecipazione dell'Italia all'aumento generale del capitale dell'International Finance Corporation (IFC) (Approvato dalla VI Commissione del Senato) (2859).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente e modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TASSI: « Mutamento della denominazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome » (3114);

alla VI Commissione (Finanze):

BORGOGLIO: « Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato denominato ex Casa circondariale » (2940) (Parere della I, della V e della VIII Commissione);

BORGOGLIO: « Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato denominato ex Piazza D'Armi (2943) (Parere della I, della V e della VIII Commissione);

alla VII Commissione (Cultura):

POLI BORTONE ed altri: « Finanziamenti per il restauro ed il recupero dei "trulli" di Alberobello e della "valle dei trulli" (2954) (Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XI e della XIII Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BETTIN: « Modifiche all'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, recante interventi per Venezia e Chioggia » (3131) (Parere della I e della V Commissione);

alla X Commissione (Attività produttive):

PARIGI ed altri: « Norme per l'incentivazione degli investimenti nelle imprese » (3119) (Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione);

alla XI Commissione (lavoro):

RATTO: « Norme per l'ammissione al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per gli esercenti l'attività di agente e rappresentante di commercio » (3056) (*Parere della I, della V e della XI Commissione*);

SBARBATI CARLETTI: « Istituzione del ruolo dei docenti operatori tecnologici nella scuola media » (3121) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

FERRI: « Istituzione dell'albo professionale di bioterapeuta » (2990) (*Parere della I, della V, della VII e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73 comma 1-bis del regolamento*);

BOTTINI: « Istituzione del Centro nazionale di sostegno universitario per i sordi » (3090) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*).

È inoltre rimessa alla competenza primaria della I Commissione permanente (Affari costituzionali) la proposta di legge di iniziativa dei deputati PECORARO SCANIO ed altri: « Norme sulle votazioni a scrutinio segreto nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali » (1349), attualmente assegnata alla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, in sede referente.

Richiesta, da parte di una Commissione, di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento.

La XI Commissione permanente (Lavoro) ha richiesto che per la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari so-

ciali), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione, il parere della XI Commissione sia acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento:

ARMELLIN: « Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti » (1354).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ha ritenuto di poter accogliere tale richiesta.

Annunzio di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato DOSI per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 571);

nei confronti del deputato APUZZO per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (doc. IV, n. 572);

nei confronti del deputato TURRONI per il reato di cui agli articoli 595, commi primo, secondo e terzo, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 573);

nei confronti del deputato LA GLORIA per il reato di cui agli articoli 7, commi secondo e terzo, della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4, comma primo, della legge 18 novembre 1981, n. 659, come modificato dall'articolo 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); per il reato di cui all'articolo 4, commi terzo, quarto e quinto, della legge

18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme in materia di contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) (doc. IV, n. 574).

Tali domande saranno stampate, distribuite e trasmesse alla Giunta competente.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.